

STATUTO

TITOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA

Art. 1

Si costituisce autonomamente tra gli appassionati del volo da diporto o sportivo, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli art.36 e seguenti del Codice civile, denominata

"associazione sportiva dilettantistica VOLO LIBERO LAGO MAGGIORE"

Art. 2

L'asd VLLM non ha scopo di lucro ed è apolitica; esercita attività sportiva, turistica, didattica e culturale relativamente al volo da diporto o sportivo, con prevalente attenzione al volo con apparecchi provvisti o privi di motore. In particolare, deve perseguire nel quadro delle suddette attività la formazione di una coscienza aeronautica nella gioventù. Inoltre, l'asd VLLM opera per una diffusione del volo da diporto o sportivo e, in collaborazione con le autorità, locali, promuove tutte quelle iniziative atte a sviluppare l'attività e la sicurezza del volo.

L'asd VLLM ha titolo per aderire alla Federazione Italiana Volo Libero di cui riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi.

L'asd VLLM potrà dotarsi di eventuali regolamenti interni emanati nel rispetto del presente statuto e delle vigenti disposizioni legislative in materia di associazionismo e, in particolare, di quelle sportive dilettantistiche, nonché delle norme dell'ordinamento sportivo e degli enti di promozione sportiva o federazioni cui l'asd VLLM eventualmente aderirà, in quanto applicabili.

L'asd VLLM si impegna ad affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statuarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.

Art. 3

La sede dell'asd VLLM è fissata in Laveno Mombello, via Arioli numero 4.

Art. 4

La durata dell'asd VLLM è indeterminata.

TITOLO 2 - ASSOCIATI

Art. 5- associati

I soci dell'asd VLLM sono distinti nelle seguenti categorie e vengono registrati distintamente sul Libro dei Soci:

SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari coloro che abbiano compiuto la maggiore età, o se minorenni con il consenso dei genitori, e che versano una specifica quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dal genitore o di chi ne fa le veci.

SOCI ONORARI

Sono soci onorari coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota associativa, hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Tale qualifica associativa può avere carattere annuale o vitalizio.

Possono altresì aderire all'asd VLLM in qualità di

SOSTENITORI

coloro i quali partecipano, per puro spirito di supporto, all'attività sportiva svolta dall'associazione, aderiscono ai suoi scopi istituzionali, versano un contributo economico nei termini stabiliti dall'asd VLLM. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'asd VLLM.

Art. 6 - domanda di associazione

Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda.

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio Direttivo dell'associazione.

All'atto dell'accoglimento della domanda deve essere versato l'importo stabilito per la quota sociale di iscrizione annuale, oltre alla quota di ammissione.

Art. 7 - quota associativa

Le misure della quota sociale di iscrizione e della quota di ammissione sono fissate annualmente dall'assemblea dei soci per tutti i soci, tranne quelli onorari. Le quote sociali devono essere pagate entro il mese di gennaio di ogni anno.

Art. 8

Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto:

- a) di partecipare alla vita associativa;
- b) di essere informati sulle attività ed iniziative dell'asd VLLM;
- c) di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- d) di essere eletti alle cariche sociali;
- e) di eleggere le cariche sociali;
- f) di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Tutti i soci minorenni hanno i diritti di cui ai punti a), b), f). I diritti di cui ai punti c) ed e) sono esercitati in nome del minorenne da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 9

I soci hanno l'obbligo:

- di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- di rispettare le decisioni degli organi dell'asd VLLM;
- di corrispondere le quote associative stabilite dall'assemblea;
- di rispettare le disposizioni statuarie e i regolamenti degli enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali a cui eventualmente l'asd VLLM aderirà.

Art. 10

La qualità di socio si perde per:

- Decesso
- mancato pagamento della quota sociali nei modi annualmente stabiliti dal CD
- dimissioni
- radiazione

La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea, previa contestazione nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di in disciplina di volo o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale oppure il prestigio e il buon nome dell'asd VLLM. Contro il provvedimento di radiazione il socio radiato ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea.

Oppure il Consiglio Direttivo può infliggere le minori punizioni disciplinari del rimprovero o della sospensione fino ad un anno. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'asd VLLM.

TITOLO 3 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Organi dell'Associazione:

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dal Presidente dell'asd VLLM dai membri del Consiglio Direttivo e dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali; essa può riunirsi in seduta ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e ogni qualvolta lo ritenga necessario il CD, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci, per deliberare:

- sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell'anno successivo;
- su tutte le altre materie che ad esse vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- sul l'elezione mediante votazione a scheda segreta del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo; sull'approvazione dei regolamenti interni.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà, più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti in assemblea.

Nelle votazioni palesi, a parità di voto decide il voto di chi presiede.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- sulla modifica dello statuto
- sullo scioglimento dell'asd VLLM e sulla devoluzione del patrimonio

Per le modifiche statuarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'asd VLLM e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta, spedita, consegnata a mano, inviata per posta elettronica, fax o via SMS a ciascun Socio, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'invito indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora e della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il luogo e l'ora della riunione in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di ventiquattro ore di quella fissata per la prima.

Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttiva dell'associazione è composto dal Presidente che lo convoca e lo presiede e da un numero variabile da cinque a sette consiglieri, tra i quali il Consiglio stesso elegge il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, ai quali sono attribuiti incarichi specifici descritti nel presente statuto.

L'Assemblea dei soci elegge il CD.

Le cariche sociali hanno validità di un anno e non sono rinnovabile per non più di quattro mandati consecutivi.

È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della

medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Qualora facciano parte del CD soci con interessi, diretti od indiretti, questi non potranno né presenziare durante la trattazione di detti argomenti né essere presenti e partecipare alla votazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando egli lo reputi necessario, oppure in seguito a domanda motivata di almeno tre Consiglieri.

La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta trasmessa a mano, inviata per posta, posta elettronica, fax o via SMS oppure mediante avviso affisso presso la Sede Sociale almeno otto giorni prima della data fissata. Le riunioni si ritengono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri del CD.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Nelle votazioni, a parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- determinare gli argomenti da trattare in Assemblea;
- redigere i regolamenti interni che dovranno essere sottoposti alla ratifica della successiva Assemblea e che in mancanza di tale ratifica, decadono di validità con effetto dalla data di emanazione;
- nominare tra i soci, al fine di dirigere lo svolgimento delle diverse attività, sociali, alcuni responsabili di settore;
- delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
- formulare i bilanci preventivi e quelli consuntivi;
- contrarre prestiti, aprire e chiudere conti correnti postali o con Istituti di Credito; - decidere in ordine. alle spese ed alle locazioni;
- deliberare circa l'adesione totale o parziale ad organizzazioni con finalità similari;
- deliberare circa la decadenza, la sospensione o la radiazione dei soci;
- fare quanto altro ad esso demandato per legge che non sia espressamente riservato all'Assemblea per disposizioni di legge o dal presente Statuto;
- conferire speciali distinzioni (diplomi, medaglie, ecc.)

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio si considera interamente decaduto qualora vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni del CD devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

[Art. 14 - Il Presidente](#)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Il Presidente dell'associazione è eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta a maggioranza di due terzi in primo scrutinio ed a maggioranza assoluta in secondo scrutinio. Dura in carica un anno e può, essere rieletto con un massimo di quattro mandati consecutivi. In caso di vacanza prima della scadenza si procede alla elezione del nuovo Presidente che dura in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore. Il Consiglio Direttivo sceglie tra i consiglieri il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può firmare, per delega del Presidente, gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 - Consiglieri con incarichi speciali - Vicepresidente

Il Consigliere Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce in sua delega.

Art. 16 - Consiglieri con incarichi speciali - Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, di predisporre il bilancio dell'associazione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, di operare sui conti correnti scelti dal CD presso cui sono depositati i fondi per la gestione ordinaria dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale come il presidente.

Art. 17 - Consiglieri con incarichi speciali - Segretario

Il Consigliere Segretario sovrintende ai servizi dell'Associazione e ne coordina le attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo; provvede alla tenuta ed aggiornamento dei Libri dei Verbali dell'Assemblea dei Soci, a quella del CD, ed al Libro dei Soci.

TITOLO 4 - PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 18 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e dagli altri valori di proprietà dell'associazione e dei mobili ed immobili dei quali l'associazione venisse a qualsiasi titolo in possesso.

Art. 19 - Entrate

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative;
- dalle eccedenze del bilancio dell'anno precedente;
- dalle eventuali rendite del patrimonio;
- dalle eventuali contribuzioni dei soci; - da eventuali contributi delle Amministrazioni Pubbliche;
- da eventuali contributi di privati; da ogni altra eventuale entrata.

Art. 20 - Esercizio Finanziario

L'Esercizio Finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 21

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitali durante la vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non, siano imposte dalla Legge.

TITOLO 5 - SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE, VARIE

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto. Con le stesse modalità sono nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'asd VLLM, dedotte le passività, verrà devoluto ad enti che perseguono le stesse finalità sportive individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 c.190 della L.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

Il funzionamento dell'associazione sarà disciplinato dai regolamenti che saranno emanati dal consiglio Direttivo, come disposto dall'art. 13.

Art. 24

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 25

Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni legislative in materia di associazioni.